

DEGLI INNOCENTI (pag 460)

I fatti ascrittigli riguardano sia la mattinata sia il pomeriggio del 20 luglio , i primi nell'ambito dei manifestanti del blocco nero, i secondi a margine del corteo delle tute bianche.

L'identificazione avviene sulla scorta di quattro serie di elementi: il riconoscimento da parte del teste Poli della Digos di La Spezia che già lo conosceva poiché soggetto dell'area dell'estrema sinistra; l'individuazione da parte del teste Zampese per i particolari costanti dell'abbigliamento e degli accessori; per il rinvenimento a seguito di sequestro nella sua abitazione dei medesimi; per la comparazione fisiognomica positiva. Infine si sottolinea che lo stesso si è riconosciuto nelle immagini che lo ritraevano.

Egli riferiva di essere venuto a Genova nella qualità di osservatore, spinto da motivazioni politiche e di avere iniziato a girare per la città; era passato anche davanti alla agenzia del Credito Italiano dove una ventina di persone rompevano le vetrine e si era fermato per curiosità affacciandosi anche all'interno. Poi, a seguito delle cariche avvenute in via Casaregis dove il blindati procedevano a forte velocità con pericolo per la gente, aveva seguito il fiume di persone e quando i blindati si ritirarono anche egli aveva tirato un pezzo di calcestruzzo contro i veicoli.

Il Tribunale ritiene provata la condotta di danneggiamento e non di devastazione, relativamente ai soli punti 1 e 3 del capo 29; per i restanti capi pronuncia assoluzione per insufficienza di prove: per la condotta ai danni del blindato in panne non risultando atti aggressivi, per la fase precedente - il lancio del calcestruzzo - soccorre la scriminante speciale.

Dice il Tribunale che per quanto riguarda l'agenzia del Credito Italiano egli non è visto prendere parte alla devastazione, ma ha solo un atteggiamento curioso; successivamente in via Tolemaide lo si vede lanciare un oggetto contro un blindato e poi in corso

Torino lanciare più volte oggetti contro i blindati; egli dunque utilizza sassi provenienti dal danneggiamento degli arredi urbani. Gli sono concesse le attenuanti generiche, la pena è di mesi sei di reclusione, pena condonata. Segue la condanna al risarcimento del danno.

Appello della difesa

Si eccepisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio : si impugna al fine l'ordinanza 20.9.2004 del Tribunale che respingeva l'eccezione con cui si lamentava il mancato deposito da parte del P.M. di tutta la documentazione concernente le indagini svolte. Come è noto da una messe notevolissima di materiale filmico e fotografico il P.M. faceva estrarre dalla P.G. solo una parte circa il 30 - 35 per cento del totale. Non si può ritenere attribuito all'accusa il potere di selezionare il materiale da inserire nel proprio fascicolo, la stessa Corte Costituzionale si è espressa nel senso che il P.M. ha l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini.

Qualora l'eccezione non fosse accolta si chiede di sollevare questione di incostituzionalità degli artt. 416 c.p.p. e 130 Disp. Att..

Si chiede l'assoluzione in ordine al capo 29 n. 1: non si ha una immagine od un video da cui risulti che l'appellante compia attività di danneggiamento degli arredi urbani; il Tribunale ritiene la responsabilità poiché egli lancia un oggetto raccolto proveniente da tale attività, ma è solo presunzione dire che esso provenga da danneggiamento compiuto da altri ed in ogni caso non si vede come si possa configurare un concorso quando il fatto era già stato commesso da altre persone.

Non sussiste nemmeno il reato di cui al capo 29 n. 3: nessuna delle immagini consente di verificare che egli abbia realmente danneggiato un blindato con il lancio effettuato; inoltre se così fosse il fatto sarebbe assorbito nella condotta di resistenza per

cui già vi fu assoluzione o, al più, si tratta del reato di lancio pericoloso di cose, oggi prescritto.

Si chiede la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1, 2, 3.

Si chiede la prevalenza delle attenuanti generiche con riduzione della pena ed i benefici di legge.

Appello del Procuratore della Repubblica

Chiede la condanna per il reato di cui all'art. 419 c.p. per il danneggiamento totale dell'agenzia del Credito Italiano di corso Buenos Aires.

Erroneamente il Tribunale ha estrapolato la condotta dell'appellante dal contesto del blocco nero, con il quale egli si muove in modo consapevole ed organico, tanto da seguirlo per un lasso di tempo considerevole dalle 12,10 alle 13,30 del 20 luglio. Egli al pari di altri imputati - ad es. Cuccomarino - segue analogo percorso del blocco nero, tiene comportamenti violenti e quindi dimostra la piena volontà di partecipare con piena adesione di intenti alle attività antagoniste attraverso la distruzione e contrapposizione alle forze dell'ordine.

Lamenta il riconoscimento della scriminante del'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Avrebbe dovuto essere condannato anche con riferimento ai fatti di cui al capo 29 n 4 in relazione al blindato in panne e poi per i reati di cui al capo 30 per la condotta di resistenza successiva all'arretramento dei CC. in corso Torino.

Egli ha tenuto comportamenti integranti il reato di resistenza dopo l'arretramento dei CC. con il lancio di sassi e quindi non doveva essere assolto. Così come doveva essere condannato anche per le condotte nei confronti del blindato, dato che egli rimane insieme con gli altri durante l'assalto ed il danneggiamento del

mezzo in panne, con condotta assolutamente omogenea al contesto in questione.

Le condotte ascritte al capo 29 semmai dovevano essere derubricate in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Chiede l'aumento della pena inflitta.

L'analisi degli atti compiuti dall'imputato porta ad una assoluzione per i capi 29 n. 1 e 29 n. 3. (al di là della considerazione che gli stessi sarebbero oggi prescritti per il decorso del tempo).

Detta assoluzione comporta che non si debbano esaminare le eccezioni proposte, essendo le stesse superate dall'esito favorevole per l'imputato.

Si dice solo, per quanto riguarda la doglianza relativa al mancato conferimento agli atti di tutta la documentazione del Pubblico Ministero, che non risultava necessario versare fotografie e filmati che non fossero utili a chiarire le vicende o che non riprendessero gli indagati in atti aventi rilievo penale. Né la difesa indica quali atti o atteggiamenti del suo assistito potessero avere un interesse al fine di scagionarlo. In sostanza se in immagini statiche o in movimento Degli Innocenti è ripreso mentre nulla commette non si vede per quale motivo la pubblica accusa avrebbe dovuto conferirle.

Reato di cui al capo 29 n. 1.

Degli Innocenti raccoglie da terra pezzi di calcestruzzo e li lancia contro i blindati in transito: le immagini evidenziano che egli non rompe parte di un arredo urbano ma utilizza pezzi già rotti da altri; si tratta quindi non di concorso in danneggiamento, che è già stato commesso da persone differenti e prima di lui, ma di impiego di oggetti raccolti da terra. Si deve pertanto assolvere per non avere commesso il fatto.

Reato di cui al capo 29 n. 3.

Effettua diversi lanci contro i blindati: non si ha certezza che egli con i suoi lanci riesca a colpire i blindati stessi: la mole

dei mezzi fa immaginare che non fosse certo difficile colpirli e la pluralità dei lanci fa ritenere probabile che egli potesse fare centro; la mancanza di immagini, però, che evidenzino che almeno uno dei blindati sia stato colpito impone la assoluzione con la formula del dubbio e quindi perché il fatto non sussiste. Sono assorbiti i motivi riguardanti le richieste attenuanti, la diminuzione della pena ed i benefici di legge.

Non si accolgono le argomentazioni del Procuratore della Repubblica.

Come il Tribunale sottolineò in sentenza, non è dato evidenziare nelle condotte dell'imputato atti certamente adesivi al comportamento criminale e violento del blocco nero. Le immagini viste dal Tribunale - nella motivazione di primo grado analiticamente descritte - e quelle direttamente dalla Corte mostrano un atteggiamento per gran parte passivo - la difesa dice "curioso" - tenuto da Degli Innocenti, senza che si possa costruire una volontà adesiva alle azioni criminali svolte da altri. Se non si avessero avuti i lanci di oggetti da parte sua, si sarebbe potuto pensare che egli fosse solo un semplice osservatore, al pari di altri soggetti che certamente senza aderire ai propositi criminosi, seguivano gli eventi e gli autori. La collocazione ideologica riferita dai testi della Digos certamente getta una luce di forte sospetto sulla sua presenza, ma le immagini, già ricordate, non consentono di mutare il giudizio sopra espresso.

Per quanto riguarda la scriminante di cui all'art. 4 e la derubricazione in reato di incendio - questa relativamente al blindato in panne - si rimanda alla parte generale; si fa presente, oltre a quanto sopra già detto, che in ogni caso non si hanno atti concreti, almeno di adesione certa, da parte dell'imputato.

L'identificazione avviene tramite indagini di P.G., comparazione fisiognomica positiva ed infine riconoscimento di sé , nelle foto, da parte dello stesso appellante.

In dibattimento egli dichiarava di essere giunto da Parma con due amici per partecipare pacificamente alla manifestazione; dopo una prima fase di confusione si era trovato a reagire ad eventi sproporzionati, le cariche dei Carabinieri, ma non ricordava se aveva lanciato delle pietre; era giunto quasi a contatto con un militare, il tenente Saccardi, e si era adoperato perché coloro che lo stavano malmenando cessassero l'azione.

È ritenuto dal Tribunale colpevole di danneggiamento (capo 55 n. 1 e 2) e di resistenza (capo 56) ed assolto per rimanenti fatti: egli è in via Casaregis e si contrappone ai CC., sposta dei cassonetti con i quali realizza barricate, poi avanza su via Tolemaide con altri, sposta nuovamente dei cassonetti e lancia degli oggetti verso i blindati che arretrano. Lo si vede quindi mentre trascina un cassonetto, poi tiene in mano qualcosa e cerca per terra altri oggetti. È pertanto dimostrata la partecipazione al danneggiamento degli arredi urbani ed è dimostrata la contrapposizione con altri ai Carabinieri.

Non vi sono invece elementi, secondo il Tribunale, per le accuse relative al danneggiamento del blindato e la resistenza nei confronti dell'equipaggio; per l'episodio di resistenza e lesioni al tenente Saccardi non è certo che egli sia stato parte attiva ed invece non abbia voluto fermare gli aggressori; sono equivocate le immagini e si sente una voce gridare " basta" o forse "bastardo" e lo stesso aggredito ricorda una persona che gridava basta ma non sa quale fosse.

Ritenuta la continuazione tra i fatti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti è condannato alla pena di un anno quattro mesi di reclusione, con i doppi benefici. Segue la condanna al risarcimento dei danni.

Appello della difesa

Si sottolinea intanto che non vi è contestazione nel capo d'imputazione per i fatti commessi in via Invrea; in ogni caso egli è coinvolto nella resistenza nei confronti dei Carabinieri che stavano compiendo violente cariche lanciando in velocità i blindati e la sua condotta materiale si interrompe appena i CC. si ritirano. Si chiede pertanto l'applicazione della scriminante speciale.

Per i fatti di danneggiamento non è stata raggiunta la prova della partecipazione materiale e della effettiva verifica dei danni.

Potevano essere concesse le attenuanti generiche con criterio di prevalenza

Potevano essere concesse le attenuanti di cui all'art. 62 n. 1,2 e 3 c.p.

Si chiede infine la riduzione della pena.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta il riconoscimento della scriminante dell'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Doveva essere condannato anche per i fatti di danneggiamento del blindato in panne (capo 55 n. 3) e di resistenza nei confronti dell'equipaggio (capo 57): l'episodio è epilogo di fatti gravissimi per i quali erroneamente il Tribunale ha ritenuto di applicare la scriminante speciale, e l'appellante è presente a poca distanza dal mezzo, del tutto omogeneo al contesto criminoso.

Doveva essere condannato per i capi 60 e 61 relativi alla resistenza e lesioni ai danni del tenente Saccardi: egli è nel gruppo mosso dall'unicità di intento aggressivo e lesivo; il tenente ricorda chiaramente che la persona accorsa in suo aiuto non era né a torso nudo né rasata, come invece era Caffagnini, che nella foto mostratagli esclude essere quello giunto in soccorso;

infine il braccio teso è rivolto verso il tenente e non verso altra persona.

Lamenta altresì la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Si chiede comunque l'aumento della pena inflitta.

Con riguardo ai motivi proposti dalla difesa si osserva che i danneggiamenti dell'arredo urbano oggetto d'imputazione di cui al capo 55 n. 1 sono stati commessi dall'imputato, insieme con una moltitudine di altri manifestanti, al fine di opporsi ai Carabinieri; egli si procurò oggetti da lanciare ai militari ed ai blindati in evidente azione di contrapposizione. Se i fatti di resistenza sono scriminati sino alla fase relativa al blindato in panne - evento di cesura più volte ricordato - non lo sono i fatti di danneggiamento, che non beneficiano di detta scriminante. I danneggiamenti agli arredi furono commessi nelle vie limitrofe all'incrocio tra corso Torino e via Tolemaide, essendo il blindato rimasto in panne davanti al numero 1 di corso Torino; il capo d'imputazione fa generico riferimento a dette vie - via T. Invrea è parallela a via Tolemaide ed incrocia corso Torino - e non rileva in quale esatto punto delle stesse siano stati danneggiati i cassonetti, le campane per la raccolta differenziata, i segnali stradali o le aiuole.

Si vede Caffagnini nelle immagini

mentre sposta cassonetti in via Casaregis per erigere barricate;

in via Tolemaide sposta altri cassonetti e lancia oggetti verso i blindati che arretrano (in questo momento, ad esempio, i militari si ritirano e la fase è pertanto successiva all'arresto per panne del blindato);

all'incrocio nuovamente trascina un cassonetto, cerca degli oggetti per terra ed in mano ne ha uno.

Mediante tali atti egli compie il reato di danneggiamento degli arredi urbani e di resistenza.

Per la tematica relativa alla applicazione della scriminante speciale anche per questo imputato si rinvia alla lettura della parte generale.

Poiché il motivo è specificamente proposto, si assolve invece l'imputato dal reato di danneggiamento dei blindati che si ritirano, poiché non vi è prova certa che i lanci di oggetti abbiano attinto i medesimi; al di là della verosimiglianza che, essendo i mezzi di notevoli dimensioni, essi siano stati raggiunti dai corpi contundenti scagliati dal Caffagnini, vi è la possibilità che egli, nella concitazione, non abbia indirizzato attentamente i lanci. L'assoluzione per insufficienza di prove riguarda quindi il capo 55 n. 2.

I restanti capi d'imputazione risultano invece prescritti, per essere decorsi oltre sette anni e mezzo dai fatti.

Tale estinzione rende superati i motivi difensivi riguardanti le attenuanti e la riduzione della pena.

Relativamente ai motivi proposti dal Procuratore della Repubblica si osserva quanto segue.

In ordine alla scriminante speciale ed alla derubricazione del reato di devastazione in danneggiamento, si opera nuovamente il rinvio alla parte introduttiva ove i temi sono trattati.

Si conferma l'assoluzione per i fatti riguardanti il blindato in panne: l'imputato è nello slargo davanti al civico 1 di corso Torino, dove il blindato si è fermato, ma parecchio discosto dallo stesso e non è visto compiere gesti attivi di adesione ai comportamenti criminosi degli altri imputati; vi è insomma l'incertezza, che già il Tribunale illustrò, che egli presenziasse in rafforzamento degli altrui intenti criminosi o invece semplicemente guardasse questi accadimenti in modo passivo.

Del pari si conferma l'assoluzione per l'episodio del tenente Saccardi: la parte offesa ricorda che una delle persone che si

trovavano nel gruppo degli assalitori gridava "basta" per fermare i medesimi; non si sa chi fosse; il gesto del braccio - di Caffagnini - rivolto verso il tenente può essere interpretato come gesto minaccioso, come fa il Procuratore della Repubblica, ma è certo , almeno dalle immagini, che egli non sia giunto a contatto con il Carabiniere. Egli ovviamente nega ogni intento aggressivo e dice che invece voleva fermare gli altri.

Si rimane nel dubbio, come già per il coimputato Cuccomarino, in mancanza di immagini più univoche che fondino una condanna.

FINOTTI (pag. 474 e 522)

La pluralità di condotte ascritte riguarda fatti commessi sia il 20 sia il 21 luglio 2001.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile grazie alle indagini di P.G. ed al riconoscimento da parte di un teste dipendente della Digos di Pavia, poi per la comparazione fisiognomica positiva ed infine per essersi l'imputato riconosciuto in molte delle foto oggetto di contestazione.

Egli rilasciò spontanee dichiarazioni al P.M. e si riconobbe in due interviste rilasciate ad una emittente televisiva - La 7 - ed al quotidiano Il Secolo XIX dopo la morte di Giuliani in piazza Alimonda. In quest'ultima intervista disse di essere stato presente all'assalto del Defender. Dichiarava che era giunto a Genova ed aveva assistito alla prima carica dei Carabinieri alle tute bianche e di essere stato colto da rabbia per l'accaduto, tanto che aveva partecipato alle contro cariche; quando era rimasto in panne il blindato dei CC. in corso Torino, insieme con altri aveva circondato il veicolo ed aveva lanciato sassi mentre l'equipaggio era ancora a bordo. Quando questo era sceso, si era impossessato di una giacca di un Carabiniere.

Dopo altri scontri anche egli era corso in via Caffa e si era trovato a fianco del Defender ed aveva lanciato una pietra contro il mezzo, colpendo probabilmente il finestrino. Dopo la morte di Giuliani aveva continuato a lanciare sassi contro le forze dell'ordine.

Il Tribunale lo dichiara responsabile dei fatti - del 20 luglio - di danneggiamento così derubricato il capo 32 nn. 1,2,3 e 4 , di resistenza aggravata di cui al capo 33 in esso assorbito il capo 34 e dei reati di cui ai capi 40 e 41; per i fatti di resistenza precedenti l'assalto del blindato in panne, egli beneficia della scriminante speciale.

Sottolinea il Tribunale che egli faceva infatti parte delle tute bianche; lo si vede mentre spinge un cassonetto per erigere una barricata e mentre lancia oggetti contro i blindati; poi ancora lancia oggetti inseguendo il contingente in fase di arretramento; prende parte all'assalto del veicolo in panne in corso Torino, sottrae una giacca di un carabiniere, si contrappone ai CC. che tentano di soccorrere il veicolo in panne, avanza lanciando oggetti. Partecipa all'assalto del Defender in piazza Alimonda, si trova esattamente dietro Monai mentre questi colpisce il finestrino con una trave, incita gli assalitori; poi, dopo la morte di Giuliani, si contrappone e lancia oggetti contro gli agenti.

Il giorno 21, secondo le sue stesse dichiarazioni, egli era ancora più adirato a causa della morte di Giuliani e quindi era tornato a manifestare. Ammetteva di avere lanciato dei sassi ma non di avere lanciato bottiglie incendiarie.

Dall'esame degli atti il Tribunale ritiene responsabile Finotti per il reato di devastazione e saccheggio di cui al capo 32 nn 5, 6, e 7 e di resistenza di cui al capo 33; è invece assolto per la detenzione e porto delle bottiglie incendiarie.

Le immagini lo ritraggono mentre partecipa al danneggiamento degli esercizi Agos Italfinco e Cisalpina Tours; egli stesso ammetteva di avere prelevato e lanciato sassi così ammettendo

implicitamente la partecipazione al danneggiamento degli arredi urbani; dette reiterate e gravi condotte commesse in una situazione di grave crisi dell'ordine pubblico con rilevante pericolo per la pubblica incolumità, devono essere qualificate per il giudice di primo grado come devastazione. Sussiste la resistenza aggravata; non vi è invece piena prova per le bottiglie incendiarie, poiché egli è sì ritratto con in mano una bottiglia, ma essa non ha lo stoppino e quindi non pare un ordigno incendiario.

Valutato il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti, la pena finale è di anni dieci di reclusione, alla quale condanna segue la condanna al risarcimento dei danni.

Appello della difesa

Si lamenta innanzitutto la insussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p.

Si dice poi che le fotografie che ritraggono il Finotti nel giorno 21 evidenziano solo due elementi coincidenti: la felpa con lo stemma ed uno zainetto a tracolla; elementi indizianti ma che non assurgono a piena prova in quanto comuni a moltissimi altri partecipanti ai fatti.

Ammettendo che egli sia il soggetto indicato dalle foto relative agli episodi in corso Marconi, i comportamenti materiali sono limitati al lancio di alcuni sassi ed al danneggiamento di due esercizi commerciali contigui. Non si ha quindi una pluralità di eventi di danneggiamento, o di furto propri dell'art. 419 c.p.; si consumano in un ristretto arco di tempo ed in una zona limitatissima della città, in assenza di crisi dell'ordine pubblico o di difficoltà di intervento delle forze dell'ordine.

Si chiede la estensione della scriminante speciale a tutte le condotte del giorno 20, poiché le cariche dei Carabinieri e quindi lo stato di illegittimità ed arbitrarietà del loro comportamento

perdura rispetto al momento in cui è dal Tribunale fatto cessare in coincidenza con l'assalto al blindato in panne.

Si chiede la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1, 2, e 3. Si chiede infine la prevalenza delle attenuanti generiche su aggravanti e recidiva.

I motivi di doglianza della difesa devono essere respinti.

Sulla identificazione del Finotti non vi sono dubbi di sorta, benché la difesa ne intenda avanzare (il Tribunale ha sviluppato l'argomento da pag. 474 a pag. 479); si può oggi sintetizzare di seguito che:

Finotti è riconosciuto da parte del teste Manzi della Digos di Pavia che già aveva avuto modo di conoscerlo per motivi di servizio in quella città;

la comparazione fisiognomica ha concluso per la compatibilità totale della persona ritratta nelle immagini incriminate con le foto in possesso degli inquirenti;

Finotti stesso si era riconosciuto nelle immagini ed aveva infatti ammesso la partecipazione a molti episodi.

Dunque non vi è alcun dubbio sulla identificazione dell'imputato, sia per il giorno 20 sia per quello successivo.

Per quanto riguarda i fatti di cui al giorno 20 e la operatività della scriminante sino al momento in cui la compagnia Alfa dei Carabinieri arretra verso mare - prima dell'episodio del blindato in panne - si è detto nella parte introduttiva generale e ad essa si fa rimando, qui richiamando tutte le argomentazioni ivi svolte.

Circa la sussistenza del reato di devastazione, la descrizione delle condotte tenute evidenzia la sussistenza del reato, come il Tribunale analiticamente argomentò.

I fatti di devastazione sono commessi il giorno 21 luglio 2001, quando lo stesso Finotti disse che era nuovamente sceso in piazza ancor più arrabbiato del giorno prima poiché si era verificata la morte di Giuliani. Partecipa agli episodi di danneggiamento della

Agos Italfinco, quindi della Cisalpina Tours; ammette egli stesso di avere prelevato dei sassi e di averli lanciati contro le forze dell'ordine.

Questa ultima condotta, ammessa dallo stesso Finotti, evidenzia il danneggiamento degli arredi urbani, poiché i sassi lanciati furono prelevati dalla pavimentazione o dei portici o dei marciapiedi; le altre ancor più gravi evidenziano la distruzione degli esercizi commerciali, commessa in concorso con altri soggetti, poiché la sua azione di rottura, con altri, delle vetrine fu determinante perché potessero essere lanciate all'interno le bottiglie molotov e da parte sua come si dirà e da parte di Puglisi che questi prelevava dallo zaino sulle proprie spalle (vedasi posizione Puglisi).

L'azione era certamente preordinata ed organizzata, poiché è corale, con suddivisione dei compiti studiata in anticipo, secondo un protocollo di comportamento tipico dei cosiddetti casseurs.

Infatti l'imputato, insieme con altri soggetti, con pali ed altri oggetti contundenti, quali i sassi, spacca le vetrine - si tratta di locali di vasta metratura e quindi più che vetrine sono vetrate di notevoli dimensioni - degli esercizi commerciali di cui si è detto; queste azioni sono riferite poiché viste personalmente e fotografate dal teste Baldassarri, più volte richiamato per la posizione Puglisi. In effetti, come il Tribunale osserva, per la giornata del 21 la posizione di Finotti è sovrapponibile per molte condotte a quella di Puglisi.

Dopo che le vetrine furono spaccate, Puglisi, prelevando come sua "abitudine" le molotov dallo zainetto che portava sulle spalle, scagliava gli ordigni incendiari all'interno e così appiccava il fuoco, definitivamente devastando i bersagli.

A differenza di quanto la difesa afferma, la zona si trovava in una evidente situazione di criticità, poiché proprio in corso Marconi in quei momenti una notevole torma di facinorosi stava contrastando le forze di polizia che fronteggiava dividendo quasi in due la via, ed impedendo che la Polizia potesse intervenire

proprio sotto i portici dove le azioni distruttrici sopra analizzate erano compiute. L'ordine pubblico in sostanza era pesantemente turbato per l'impedimento delle forze dell'ordine di intervenire a tutela anche della proprietà privata: non a caso questi esercizi commerciali sono bersagli simbolo in quanto si tratta di una finanziaria, una agenzia di viaggio, poco oltre un salone di auto. Basti leggere il capo di imputazione - e della quantificazione in lire - per avere idea dell'ammontare dei danni arrecati.

Certamente nelle condotte di Finotti si ravvisa dunque il reato contestato di devastazione.

Circa la estensione della scriminante speciale e la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p. si rimanda alla parte generale.

Non si reputa di conferire alle attenuanti generiche, già concesse, un peso maggiore di quello determinato in primo grado; non sono così evidenti gli elementi di benevolenza ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 133 c.p.; si dice, insomma, che già il trattamento fu notevolmente favorevole e non si intende ancor più sbilanciare il giudizio espresso.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta l'assoluzione dai reati relativi alle bottiglie incendiarie, capi 35, 36, 37, quando invece egli è ritratto davanti all'esercizio commerciale Cisalpina Tours devastato con il concorso dell'imputato, come riconosciuto dal Tribunale e incendiato con l'uso di bottiglie molotov; in particolare mentre egli ha in mano la bottiglia indossa un guanto ignifugo. In ogni caso la piena partecipazione in modo organico alle frange del blocco nero evidenzia che egli si rappresentasse e condividesse l'altrui operato. Si ricordi che il Tribunale per la posizione Cugnaschi aveva affermato la responsabilità seppure ella non fosse mai stata vista materialmente maneggiare bottiglie incendiarie.

Lamenta il riconoscimento della scriminante dell'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Lamenta altresì la errata derubricazione dei fatti di devastazione (del giorno 20) in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Si chiede comunque l'aumento della pena inflitta.

I motivi di doglianza del Procuratore della Repubblica sono accolti solo in parte e per quanto riguarda i reati relativi alle bottiglie incendiarie e per l'aumento della pena.

Si respingono invece i restanti, con rinvio per la motivazione alla parte generale introduttiva in cui tali argomenti sono trattati.

È fondata la doglianza riguardante le bombe molotov.

La sentenza di primo grado assolve l'imputato da tali reati sulla considerazione che vi è incertezza circa la possibilità che la bottiglia tenuta in mano sia incendiaria.

Tali dubbi non sussistono:

Finotti ha una mano protetta da un guanto ignifugo; si tratta di chiara precauzione per non bruciarsi con un liquido infiammabile, evidentemente contenuto dalla bottiglia da lui impugnata, come le foto ritraggono;

il fatto che la bottiglia non sembri avere uno stoppino di accensione non è in quel momento rilevante, poiché egli agisce di concerto con Puglisi che lancia infatti le bottiglie proprio nei medesimi esercizi commerciali appena le vetrine di questi erano state rotte da Finotti e da altri; il solo fatto che la stessa con tutta evidenza contenesse un liquido infiammabile comporta che era sufficiente lanciarla poiché avrebbe preso fuoco alimentandosi con quello già acceso da Puglisi o da lì a poco acceso (del tutto inutile dire che non si trattava di bottiglia con contenuto

dissetante, poiché non sarebbe stata tenuta in posizione di lancio);

il concerto con i coimputati non identificati - le condotte sono contestate in concorso - comporta la suddivisione di compiti e di atti; per riassumere, prima sono rotte le vetrate, sia per devastare sia per consentire l'introduzione degli ordigni incendiari, poi questi sono scagliati all'interno, con finale e totale distruzione.

Egli dunque deve essere dichiarato responsabile anche dei reati contestatigli ai capi 35, 36 e 37 della rubrica.

La pena dunque deve essere come di seguito determinata:

sono prescritti - trascorsi sette anni e mezzo dai fatti del 20 e 21 luglio 2001, senza interruzioni - i reati di cui ai capi 32, diversamente qualificato dal Tribunale come danneggiamento aggravato, 33 per la parte non coperta dalla scriminante speciale, 40 e 41 (questi due riguardano i reati commessi ai danni della parte offesa Carabiniere Cavataio, autista del Defender) con riduzione della pena pari ad anni uno e mesi sei di reclusione - somma della misura in continuazione per detti reati oggi prescritti - che pertanto non verrà computata in continuazione;

la pena base, quella irrogata dal Tribunale appare quasi coincidente con il minimo, è oggi elevata , sia pure di poco, ma per condotte che, come si è visto, non sono pari ad una minima violazione della norma, ad anni otto mesi sei di reclusione; sulla stessa si opera l'aumento di mesi nove per ciascun reato relativo agli ordigni incendiari - anni due e mesi tre quindi - con pena finale di anni dieci e mesi nove di reclusione.

MONAI (481)

L'identificazione dell'imputato è resa possibile per le indagini di P.G. , il sequestro presso la sua abitazione di una maglietta con scritte particolari indossata durante i fatti e le ammissioni parziali, per essersi Monai riconosciuto in quasi tutte le immagini contestategli ed in ordine a parte dei fatti commessi. Egli riferiva di essere giunto in Genova con il fratello, la fidanzata ed un amico e allo stadio Carlini di avere ricevuto da alcuni ragazzi un passamontagna ed un casco per proteggersi. A seguito dell'inasprirsi degli eventi anche lui aveva iniziato a costruire barricate e, come erano arrivati i blindati, aveva lanciato oggetti contro gli stessi. Anche quando i blindati avevano arretrato, aveva continuato il lancio degli oggetti. Quando il blindato in Corso Torino era rimasto in panne, egli si era limitato a guardare e negava di avere partecipato al danneggiamento. Ammetteva di avere lanciato pietre e costruito barricate nel corso della giornata, si riconosceva in via Tolemaide mentre con altri avanzava e teneva in mano una trave che aveva poi gettato e sostituito con un'altra. Con questa aveva raggiunto piazza Alimonda dove il Defender dei Carabinieri era fermo ed era oggetto di assalto; egli aveva dato un colpo con la trave sopra il tetto del veicolo, poi aveva fatto entrare la trave dentro il finestrino rotto ed aveva colpito il sedile, non il Carabiniere, che si era chinato per ripararsi. Sentito che qualcuno aveva sparato, si era allontanato in via Tolemaide, dove era rimasto a fare barricate e lanciare pietre. Circa l'episodio del Defender il Tribunale mette in rilievo la diversa dichiarazione resa spontaneamente , per essersi egli presentato al P.M. e senza costrizione avere parlato dei fatti, nella quale riferiva che aveva colpito la sagoma del Carabiniere che poi aveva visto accucciarsi.

Il Tribunale afferma la responsabilità per tutti i fatti ascritti salvo la diversa qualificazione del reato di devastazione in danneggiamento aggravato.

Il Tribunale analizza infatti le immagini e rileva che si vede Monai mentre spinge un cassonetto per costruire una barricata, poi lo si vede contrapporsi ai blindati in via Casaregis, poi sul cofano di un'auto per osservare gli scontri; quando passano i mezzi delle forze dell'ordine egli colpisce più volte il fianco degli stessi con un grosso corpo contundente.

Partecipa al tentativo di rovesciare il blindato in panne in corso Torino spingendo di lato, insieme con De Andrade; fronteggia gli agenti e lo si vede con una pietra voluminosa in mano; in corso Gastaldi è munito di una grossa trave, di sassi e spinge un bidone. Poi partecipa all'assalto del Defender in piazza Alimonda: è sul fianco del mezzo che colpisce ripetutamente con una grossa trave di legno e il finestrino davanti al quale egli agisce è completamente spalancato e non costituisce ostacolo ai colpi.

Qualificato diversamente il reato di cui al capo 55 come danneggiamento aggravato continuato, è ritenuto responsabile di tutti i reati ascritti, uniti nel vincolo della continuazione; è condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed al risarcimento dei danni.

Appello della difesa

Contesta l'affermazione di responsabilità con riguardo all'assalto al blindato poichè Monai è ripreso mentre si sta allontanando dal blindato e non, come afferma il Tribunale, vicino ad esso ed a contatto. Egli mostra un atteggiamento di curiosità non certo aggressivo, ed il teste Zampese, al quale son state fatte vedere delle immagini riprese da altre inquadrature, riconosce che Monai si sta allontanando dal blindato ed è girato di schiena.

Chiede l'estensione della causa di giustificazione speciale anche ai fatti successivi al momento in cui il Tribunale fissa il limite temporale e cioè l'assalto al blindato in panne in corso Torino,

poiché è impensabile che i manifestanti abbiano riacquisito il loro diritto a manifestare liberamente: il ripiegamento dei CC. in corso Torino è infatti un ripiegamento momentaneo, con una serie impressionante di cariche successive, che continuano a concretare l'illegittimità ed arbitrarietà del comportamento delle forze dell'ordine.

Chiede l'estensione della scriminante speciale ai fatti relativi all'assalto al Defender in piazza Alimonda, poiché preceduti da una carica del tutto illegittima in quanto non motivata da ragione alcuna di contenere i manifestanti, che si trovavano invece a distanza tale da non costituire pericolo; tra l'altro si trattava di una azione che aveva suscitato perplessità nel comandante del contingente dei CC. Cappello, al quale erano rimasti pochi uomini, senza lacrimogeni e senza blindati.

A fronte di tutto ciò si rileva come Monai sia ripreso in una azione che dura solo pochissimi secondi, assolutamente fulminea e che nessuno dei Carabinieri presenti sul mezzo sia stato colpito alla testa da una trave; si chiede quindi, oltre alla applicazione della scriminante, anche l'assoluzione per le lesioni, ai sensi dell'art. 530 II comma c.p.p..

Chiede la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e 3 c.p.

Chiede la prevalenza delle attenuanti generiche per i modesti precedenti, l'essersi presentato spontaneamente al P.M., la vita successiva regolare.

Chiede la riduzione della pena che appare eccessiva

Chiede infine l'esclusione delle statuizioni relative al risarcimento del danno (sia nei confronti delle pubbliche istituzioni, sia nei confronti della parte civile Cavataio, autista del Defender, che nemmeno si accorse della presenza di Monai che si trovava alle sue spalle).

Gran parte dei motivi proposti dalla difesa appaiono oggi superati poiché i reati ascritti all'imputato sono estinti per

prescrizione: essi furono infatti commessi il giorno 20 luglio 2001 ed in assenza di interruzioni della prescrizione, sono estinti per tale causa.

L'esistenza della condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile Cavataio - autista del Defender dei Carabinieri - impone di illustrare l'episodio per evincerne la sussistenza della condotta criminosa.

Le immagini bene descritte dal Tribunale nella motivazione della condanna, con indicazione passo per passo delle foto nelle quali si individuano le condotte incriminanti, sono più che sufficienti per concludere che il reato fu certamente commesso: Monai è ripreso mentre si trova sul fianco destro del veicolo, mentre colpisce il mezzo ripetutamente con una trave di legno; il finestrino contro cui l'azione è rivolta non è chiuso nè difeso da alcunché.

Lo stesso Monai, benché nel dibattimento di primo grado abbia negato di avere colpito qualcuno all'interno del mezzo, nella dichiarazione resa il 30.8.2001 al Pubblico Ministero ammise di avere visto il volto del Carabiniere seduto sul mezzo - fermo - e di averne colpito con la trave la sagoma, che poi si accucciò. Sottolinea il Tribunale che si trattava di dichiarazioni rese spontaneamente dopo essersi presentato altrettanto spontaneamente e certo attendibili, ben più di quando, anni dopo, in dibattimento, né smentì la portata ammissiva dicendo di essersi confuso e che aveva colpito il sedile e non il militare.

Per quanto riguarda gli ulteriori episodi si illustra che nelle foto degli eventi è travisato avendo sul volto un passamontagna, un casco da kickboxing e portando sugli avambracci inizialmente delle protezioni di gommapiuma; tali presidi dimostrano ampiamente l'intenzione di prendere parte attiva agli scontri, e di non intendere essere riconosciuto;

in via Casaregis è ritratto mentre insieme con altro manifestante spinge un cassonetto , poi si contrappone ai blindati sempre nella via e sale su un'auto per osservare gli scontri; come passa un mezzo dei Carabinieri egli lo colpisce più volte sul fianco con un grosso corpo contundente; due volte si avvicina al blindato in panne in corso Torino e partecipa al tentativo di rovesciarlo, poiché insieme con altri, tra i quali De Andrade, spinge dal lato destro il mezzo; al proposito si sottolinea come le immagini che la difesa indica e che vedono Monai lontano dal blindato non significano certo che egli non si sia accostato al mezzo, poiché infatti lo si è visto nel tentativo di rovesciarlo e spingerlo; sarebbe come sostenere che il ladro non commette il furto poiché o prima o dopo lo stesso era distante dal luogo della sottrazione; un'altra immagine ritrae Monai che cerca di spingere il veicolo; quindi si sposta verso il mare e fronteggia la Polizia tenendo in mano una grossa pietra; in corso Gastaldi poi è munito di una grossa trave, di sassi e spinge un bidone.

Egli stesso d'altro canto ammette gran parte delle condotte sopra illustrate.

Sulla estensione della causa di giustificazione richiesta dalla difesa si rimanda alla parte generale introduttiva in cui si conferma quanto dal Tribunale stabilito ed ampiamente argomentato (circa l'operatività sino al momento in cui si ha l'assalto dei facinorosi al blindato in panne). Tanto meno può applicarsi la scriminante all'episodio del Defender, accaduto ben dopo l'assalto al blindato in panne ed in tutt'altro contesto.

Per quanto riguarda la richiesta di esclusione delle statuizioni civili, si osserva che non solo l'operato del Monai concorse ed in modo prevalente a cagionare le lesioni a Cavataio e quindi è doveroso confermare tale condanna, ma ben poco importa che Cavataio non si sia accorto delle condotte di Monai, poichè questi

cercò di attingerlo per mezzo della trave impugnata (come le immagini ben mostrano di grosse dimensioni e maneggiata con l'evidente unico intento di ledere). Viceversa proprio per il fatto che egli , come lo stesso Monai dice, ad un certo punto si sia accucciato sul sedile, dimostra che era ben conscio dell'azione criminosa lesiva portata nei suoi confronti e cercava di evitare, per quanto possibile, i colpi.

Analogamente conferma riguarda le statuizioni civili nei confronti delle istituzioni pubbliche essendo le condotte di Monai palesemente lesive dell'immagine pubblica, dato che egli pose in essere numerosi atti criminali, plateali, reiterati, certamente comportanti una diminuzione del prestigio del Paese anche sulla scena internazionale.

Lo Stato ha chiaramente subito una diminuzione di prestigio, sia nell'animo dei cittadini che non hanno verosimilmente capito da un lato perché una manifestazione nata per fini pacifici dovesse degenerare in simile modo a causa della presenza di tali violenti sia perché non si riuscisse a frenarne le intemperanze criminali; dall'altro per la compromissione dell'immagine internazionale e per la sensazione che cittadini di paesi stranieri possano avere fondatamente avuto che esistessero in un paese civile torme incontrollate di soggetti aggressivi e incontenibili.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta il riconoscimento della scriminante del'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Lamenta altresì la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Si chiede comunque l'aumento della pena inflitta.

Per le doglianze del Procuratore della Repubblica e per il non accoglimento delle stesse si fa rinvio alla parte introduttiva generale ed agli argomenti ivi svolti.

Circa la lamentata esiguità della pena, la intervenuta prescrizione rende il motivo superato.

Le spese del procedimento.

Devono essere condannati al pagamento in solido delle spese di questo grado del procedimento gli imputati Arculeo, Cuccomarino, Cugnaschi, Finotti, Funaro, Morasca, Puglisi, Ursino, Valguarnera e Vecchi la cui posizione complessiva è peggiorata: nei confronti infatti di questi imputati è stato accolto il motivo del Procuratore della Repubblica relativo alla pena; non rileva che nei loro confronti sia stato dichiarato estinto qualche reato a causa della prescrizione. La pena complessiva per ciascuno, nonostante la esclusione della misura relativa ai reati prescritti, è infatti aumentata.

Si confermano le statuizioni civili a favore delle istituzioni private e dei privati, che hanno subito un evidente danno economico - l'istituto di credito Carige - ; fisico ed economico - il Carabiniere ferito Cavataio -.

Si confermano le statuizioni civili nei confronti delle istituzioni pubbliche essendo le condotte degli imputati palesemente lesive dell'immagine pubblica, dato che essi posero in essere numerosi atti criminosi, plateali, reiterati, certamente comportanti una diminuzione del prestigio del Paese anche sulla scena internazionale.

Lo Stato ha chiaramente subito una diminuzione di prestigio, sia nell'animo dei cittadini che non hanno verosimilmente capito da un lato perché una manifestazione nata per fini pacifici dovesse degenerare in simile modo a causa della presenza di tali violenti sia perché non si riuscisse a frenarne le intemperanze criminali; dall'altro per la compromissione dell'immagine internazionale e per la sensazione che cittadini di paesi stranieri possano avere fondatamente avuto che esistessero torme incontrollate di soggetti aggressivi e incontenibili.

Si condannano inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili, che si liquidano nelle misure di seguito indicate, che si ripartiscono a carico di ciascun imputato con riferimento specifico alle parti civili nei cui confronti devono rispondere:

gli imputati Monai e Finotti alla rifusione delle spese sostenute, per assistenza e rappresentanza, dalla parte civile Cavataio Filippo che si liquidano in euro 4.000 oltre Iva e Cpa

gli imputati Cuccomarino, Cugnaschi, Vecchi alla rifusione delle spese sostenute, per assistenza e rappresentanza, dalla parte civile Banca Carige che si liquidano in euro 5.000 oltre Iva e Cpa

gli imputati

Ceci alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti della parte civile Ministero della Difesa che si liquidano in euro 1500 oltre Iva e Cpa

Caffagnini, Fiandra, Funaro, Morasca, Ursino, Vecchi in solido fra loro alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno che si liquidano in euro 3500 oltre Iva e Cpa

Cugnaschi alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni e Ministero della Giustizia che si liquidano in euro 4000 oltre Iva e Cpa
Cuccomarino, Da Re, D'Avanzo, De Andrade, Di Pietro, Finotti, Monai, Puglisi, Putzolu in solido fra loro alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni e Ministero della Difesa che si liquidano in euro 5000 oltre Iva e Cpa .

Per la complessità della vicenda, il numero degli imputati, la consistenza dei motivi di impugnazione si indica in giorni novanta il termine per la redazione della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

v. gli artt. 591, 592, 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 14.12.2007 nei confronti di

Arculeo Carlo, Bonechi Duccio, Caffagnini Stefano, Ceci Domenico, Cuccomarino Carlo, Cugnaschi Marina, Dammicco Paolo, Da Re Federico, D'Avanzo Filippo, De Andrade Araujo Fabricio, Degl'Innocenti Mauro, Di Pietro Angelo, Fiandra Antonio, Finotti Luca, Firouzi Tabar Omid, Funaro Alberto, Monai Massimiliano, Morasca Ines, Puglisi Francesco, Putzolu Paolo, Sanna Nadia, Toto Francesco, Ursino Dario, Valguarnera Antonino e Vecchi Vincenzo appellata dai medesimi , ad eccezione di Dammicco e Sanna, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale

dichiara

inammissibile l'appello del Procuratore Generale in quanto tardivo

dichiara

con riguardo alla posizione di Bonechi Duccio la nullità dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova

per

Arculeo Carlo dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1, 2 e 4 in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni otto di reclusione

per

Caffagnini Stefano lo assolve dal reato di cui al capo 55 n. 2, come diversamente qualificato dal Tribunale, per non avere commesso il fatto, dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 55 n. 1, come diversamente qualificato dal Tribunale, e dal reato di cui al capo 56, per le condotte non scriminate ex art. 4 D. L.le 288/44 per essere estinti per intervenuta prescrizione

per

Ceci Domenico dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 55 n. 1 e 2, come diversamente qualificati dal Tribunale, in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Cuccomario Carlo dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui capi 12 nn 2 e 3 come diversamente qualificati dal Tribunale e 13 in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni otto di reclusione

per

Cognaschi Marina dichiara non doversi procedere in ordine al capo 18 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per i restanti reati aumenta la pena ad anni dodici mesi tre di reclusione

per

Dammicco Paolo dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 26 n. 3, come diversamente qualificato dal Tribunale, e 27 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Da Re Federico dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 55 n. 1, 2 e 3, come diversamente qualificati dal Tribunale, 56 e 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

D'Avanzo Filippo dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 55 come diversamente qualificato dal Tribunale, al capo 56 per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L.le 288/44, al capo 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

De Andrade Araujo Fabricio dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 55 n. 1, 2, 3 e 4, come diversamente qualificato dal Tribunale, al capo 56 per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L.le 288/44, al capo 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Degli Innocenti Mauro lo assolve dal reato di cui al capo 29 n. 1 per non avere commesso il fatto e dal reato di cui al capo 29 n. 3 perché il fatto non sussiste

per

Di Pietro Angelo dichiara non doversi procedere in ordine al capo 55 come diversamente qualificato dal Tribunale, al capo 56 per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L.le 288/44, ed in

ordine al il capo 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Fiandra Antonio lo assolve dal reato di cui al capo 55 n. 2, come diversamente qualificato dal Tribunale, per non avere commesso il fatto;

dichiara non doversi procedere in ordine al capo 56, per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L.le 288/44 in quanto estinto per intervenuta prescrizione

per

Finotti Luca dichiara non doversi procedere in ordine al capo 32 nn. 1, 2, 3 e 4 qualificati come danneggiamento aggravato dal Tribunale, 33 limitatamente alle condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L.le 288/44, 40 e 41 in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

lo dichiara colpevole dei reati di cui ai capi 35, 36 e 37 e, ritenuta la continuazione con i restanti reati, lo condanna alla pena di anni dieci mesi nove di reclusione

per

Firouzi Tabar Omid dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 55, come diversamente qualificato dal Tribunale, 56 e 57, per le condotte non scriminate ex art. 4 D. L.le 288/44, in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Funaro Alberto dichiara non doversi procedere in ordine al capo 43 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni dieci di reclusione

per

Monai Massimiliano dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 62 e 63 in quanto estinti per prescrizione

per

Morasca Ines dichiara non doversi procedere in ordine al capo 65 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per i restanti reati aumenta la pena ad anni sei mesi sei di reclusione

per

Puglisi Francesco dichiara non doversi procedere in ordine al capo 48 nn. 1, 2 e 3 qualificati come danneggiamento aggravato dal Tribunale e 49 limitatamente alle condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L.le 288/44 in quanto estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena;

per i restanti reati aumenta la pena ad anni quindici di reclusione

per

Putzolu Paolo dichiara non doversi procedere in ordine al capo 55 come diversamente qualificato dal Tribunale, al capo 56 per le condotte non scriminate ai sensi dell'art. 4 D. L.le 288/44, per il capo 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Toto Francesco dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 55 n. 3, come diversamente qualificato dal Tribunale, 56 e 57 in quanto estinti per intervenuta prescrizione

per

Ursino Dario dichiara non doversi procedere in ordine al capo 65 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni sette di reclusione

per

Valguarnera Antonino dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1, 2, 4 ed 11 in quanto estinti per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

per il restante reato aumenta la pena ad anni otto di reclusione

per

Vecchi Vincenzo dichiara non doversi procedere in ordine al capo 18 in quanto estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena;

dichiara il medesimo colpevole del reato di rapina ascritto al capo 23 e ritenuta la continuazione con i restanti reati aumenta la pena ad anni tredici mesi tre di reclusione.

per Fiandra e Caffagnini esclude le statuizioni civili a favore del Ministero della Difesa.

Conferma nel resto e condanna

Arculeo, Cuccomarino, Cugnaschi, Finotti, Funaro, Morasca, Puglisi, Ursino, Valguarnera e Vecchi al pagamento in solido delle spese del presente grado del giudizio

gli imputati Monai e Finotti alla rifusione delle spese sostenute, per assistenza e rappresentanza, dalla parte civile Cavataio Filippo che liquida in euro 4.000 oltre Iva e Cpa

gli imputati Cuccomarino, Cugnaschi, Vecchi alla rifusione delle spese sostenute, per assistenza e rappresentanza, dalla parte civile Banca Carige che liquida in euro 5.000 oltre Iva e Cpa

gli imputati

Ceci alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti della parte civile Ministero della Difesa che liquida in euro 1500 oltre Iva e Cpa

Caffagnini, Fiandra, Funaro, Morasca, Ursino, Vecchi in solido fra loro alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno che liquida in euro 3500 oltre Iva e Cpa


Cugnaschi alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni e Ministero della Giustizia che liquida in euro 4000 oltre Iva e Cpa

Cuccomarino, Da Re, D'Avanzo, De Andradè, Di Pietro, Finotti, Monai, Puglisi, Putzolu in solido fra loro alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nei confronti delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni e Ministero della Difesa che liquida in euro 5000 oltre Iva e Cpa


V. l'art. 544 c. 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Genova 9.10.2009

Il Consigliere est.
Massimo Cappello



Il Presidente
Maria Rosaria D'Angelo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23/12/09

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Roberta Falco

INDICE

La sussistenza del reato di devastazione e saccheggio di cui all'art. 419 c.p.	pag. 2
La sussistenza della scriminante speciale di cui all'art. 4 D. L.vo L.le 288/44	pag. 6
La limitazione di detta scriminante sino al momento dell'attacco al blindato in panne	pag. 16
Il reato di cui all'art. 419 c.p. contestato agli appartenenti al corte delle cosiddette tute bianche	pag. 18
Il reato di incendio che il P.M. chiede sia riconosciuto nell'episodio dell'aggressione al blindato in panne	pag. 21
La (non) sussistenza delle attenuanti di cui agli artt. 61 n. 1, 61 n. 2, 61 n. 3 c.p.	pag. 22
Singole posizioni	
Cugnaschi	pag. 25
Vecchi	pag. 31
Funaro	pag. 38
Morasca	pag. 45
Cuccomarino	pag. 49
Dammicco	pag. 56
Ursino	pag. 59
Arculeo e Valguarnera	pag. 64
Toto	pag. 74
Bonechi	pag. 78
Ceci	pag. 81
Da Re	pag. 85

De Andrade	pag. 89
Firouzi	pag. 94
D'Avanzo	pag. 98
Di Pietro	pag. 102
Sanna	pag. 104
Putzolu	pag. 106
Fiandra	pag. 109
Puglisi	pag. 114
Degli Innocenti	pag. 121
Caffagnini	pag. 125
Finotti	pag. 130
Monai	pag. 138
Le statuizioni civili e le spese	pag. 144
Dispositivo	pag. 146

Emette AM. G. P.


CORTE DI APPELLO DI GENOVA
II SEZ. PENALE

composta dai Sigg.

dott. Maria Rosaria D'Angelo	Presidente
dott. Paolo Gallizia	Consigliere
dott. Massimo Cappello	Consigliere

riuniti in camera di consiglio;
nel procedimento contro

Monai Massimiliano n. Genova il 1.11.1971
(procedimento Arculeo Carlo più 24)

constatato che per mero errore materiale è stato omessa nel dispositivo della sentenza, per la posizione del Monai, la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 55, 56, 57 , come diversamente qualificata dal Tribunale l'originaria imputazione di cui all'art. 55 e per le condotte non scriminate ex art. 4 D. L.vo L.le per i capi 56 e 57;
stabilito che già sono stati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 62 e 63 e che si tratta quindi di integrazione - per aggiunta - del dispositivo;
preso atto che si tratta di correzione che non comporta una modificazione essenziale dell'atto


P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza emessa il 9.10.2009 da questa Corte di appello nei confronti di Arculeo Carlo più 24 nel senso che per l'imputato Monai Massimiliano il dispositivo, già riguardante l'estinzione dei reati di cui ai capi 62 e 63 per prescrizione deve essere integrato con l'aggiunta della dizione

"dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 55, come diversamente qualificato dal Tribunale, 56 e 57, per le condotte non scriminate ex art. 4 D. L.le 288/44, in quanto estinti per intervenuta prescrizione"

Genova 22.12.2009

Il Consigliere estensore
Massimo Cappello



Il Presidente
Maria Rosaria D'Angelo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23/12/09
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Dot.ssa Roberta Casco